



Città di Pioltello

Città Metropolitana di Milano Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale Servizio Società Partecipate

RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016

1 PREMESSA

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è un adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, testo unico delle società partecipate (di seguito indicato come TUSP).

La norma prevede che gli Enti locali effettuino la ricognizione delle proprie partecipazioni entro il 30 settembre 2017 (art. 24 TUSP così modificato dall'art. 15 del D.lgs 100/2017 – decreto correttivo) evidenziando quelle che ai sensi di legge non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfino i requisiti di legge e per le quali, conseguentemente, è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria.

Ai sensi del TUSP, tale adempimento costituisce, una tantum, anche l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla legge 190/2014.

Si evidenzia che il Comune di Pioltello ha adottato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 53/2015 e del Commissario Prefettizio n. 33/2016 il proprio piano operativo e la successiva verifica attuativa.

In esito ai precedenti Piani di razionalizzazione si evidenzia che le società partecipate del Comune di Pioltello alla data del 23 settembre 2016 risultano n. 12 di cui n. 5 con partecipazione diretta e n. 7 con partecipazione indiretta.

Si segnala, inoltre, che la presente relazione tecnica è stata predisposta in ossequio delle linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016 come indicato nella deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti Sezione per le Autonomie.

2 TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA

L'art. 3. del TUSP recita: “Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”

3 LE PARTECIPAZIONI AMMESSE DAL TUSP

L'art. 4 del TUSP recita :

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

3. omissis ... acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse ... omissis”

4 I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Rientrano in questa “categoria”, di derivazione comunitaria, i servizi pubblici locali come ben delineato dalla giurisprudenza costituzionale (ex plurimis CC n. 325/2010).

Osserva la Corte che la nozione di servizio d'interesse generale, usata dalla CE, e la nozione di servizio pubblico locale usata nel diritto interno hanno contenuto omologo e si riferiscono a:

a) servizi resi mediante attività economica, in forma pubblica o privata, che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato;

b) servizi considerati necessari nei confronti di una generalità di cittadini indipendentemente dalle loro condizioni sociali.

Tipici esempi di servizi d'interesse generale; i **servizi di distribuzione di gas naturale**, la **gestione del ciclo dei rifiuti**, la gestione delle **farmacie** comunali, il **trasporto pubblico** locale, la gestione dei **parcheggi pubblici**, i **servizi educativi** per l'infanzia.

L'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata Stato Regioni del 16 marzo 2017 ai fini dell'approvazione del D.Lgs. 100/17 (decreto integrativo e correttivo del Testo Unico delle Società Partecipate ex D.Lgs. 175/16) ha sancito alla lett. k) che “la nozione di servizio interesse generale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del TU 175 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995”.

5 L'AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI

Rientrano in questa categoria la produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi Enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie in funzione di supporto.

Le società operano in via esclusiva o prevalente in favore degli Enti partecipanti e quasi esclusivamente in regime di "in house providing"; la norma va concordata con i contenuti dell'art. 16 del TUSP (ottanta per cento del fatturato in favore degli Enti partecipanti).

6 ALTRE PARTECIPAZIONI AMMESSE

Le partecipazioni ammesse ai sensi dell'art. 4 del TUSP comprendono anche la realizzazione di opera pubblica mediante accordo di programma, mediante contratti di partenariato, servizi di committenza a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, la valorizzazione del patrimonio dell'Ente.

7 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

Come esposto in premessa il piano straordinario di revisione si affianca e sostituisce per l'anno 2017 il piano di razionalizzazione periodica che prevede aggiornamenti annuali alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Obbiettivo dei piani di razionalizzazione periodica è quello di verificare il permanere ovvero il venir meno dell'interesse pubblico a conservare le partecipazioni qual ora rilevino (art. 24 del TUSP), a seguito di apposita valutazione tecnica, quanto segue;

società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore ai dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività simili o analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP.

8 ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI PIOLTELLO

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo proposto dal TUSP e sul coordinamento con le precedenti norme (legge 190/2014) si entra nel merito delle previsioni di cui all'art. 24 del TUSP.

Scopo del presente lavoro è verificare da un lato l'aderenza delle partecipazioni detenute dal Comune ai sensi dell'art. 4, dall'altro verificare rispetto ai piani di razionalizzazione precedentemente assunti lo stato di avanzamento degli stessi (art. 20 TUSP piani annuali di razionalizzazione).

Nell'estensione del presente documento e sulla scorta del dettato normativo (da ultimo il DLGS 175/2016 e ss. mm. e ii.) si è scelto di contenere il perimetro degli Enti da indicare quali soggetti al piano di revisione straordinario quelli diversi dalle Aziende Speciali, in forma monosoggettiva o

consortili, contrariamente a quanto fatto nei precedenti documenti in considerazione del carattere di strumentalità degli stessi. Tale scelta è supportata da elementi logici e giuridici ricavabili facilmente dal modello standard predisposto dalla Corte dei Conti sez. Autonomie che richiede ai comuni di dimostrare la convenienza economica della gestione per mezzo di una partecipata in rapporto ad una gestione diretta o svolta per il tramite di azienda speciale.

Le due aziende speciali che non vengono rappresentate nel presente documento sono entrambe costituite ai sensi dell'art. 114 e per la forma consortile anche dell'art. 31 del TU EE. LL. e sono: L'Azienda Speciale di Servizi alla Persona "Futura" e l'Azienda Speciale Consortile "AFOL Metropolitana" entrambe svolgono servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché servizi di interesse generale.

Si segnala, inoltre, che il presente Piano ricalca tutti i contenuti del modello standard a disposizione di tutti gli Enti nazionali come previsto dall'atto d'indirizzo della Corte dei Conti n. 19/2017. Il modello è stato puntualmente compilato e viene proposto per l'approvazione al Consiglio Comunale unitamente alla presente relazione.

Al fine di garantire una lettura sistematica del presente documento vengono proposti ai sigg.ri consiglieri per ogni partecipazione detenuta i medesimi codici attribuiti alle singole entità nella compilazione del modello standard nazionale approvato dalla Corte dei Conti nel mese di luglio u.s..

Partecipazioni di primo livello o dirette

COGESER spa (cod. Dir_1)

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione del servizio di distribuzione del gas, acquisto coltivazione e vendita di gas naturale, attività connesse), art. 4 comma 2 lett. a), e il servizio risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, art. 4 comma 1.

Attività di distribuzione del gas naturale:

Sotto un primo profilo, l'attività di distribuzione del gas naturale rientra tra le attività necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali da parte degli enti locali, in base all'art. 4, comma 1, TUSP.

Infatti, la distribuzione del gas naturale soddisfa bisogni primari della cittadinanza che consistono nella necessità di riscaldarsi, di avere acqua calda e di cuocere i cibi. Ciò vale in particolar modo nell'area in cui opera Cogeser, cioè nella provincia di Milano, perché nel Nord Italia sarebbe praticamente impossibile abitare durante l'inverno senza il riscaldamento. Da ciò deriva che la partecipazione degli enti pubblici nella società di distribuzione è consentita;

Sotto un altro aspetto, la distribuzione del gas rientra tra le attività ammesse dall'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP, perché si tratta di un servizio di interesse generale, che comprende la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio.

Innanzitutto, la distribuzione del gas è un servizio di interesse generale, perché è rivolto alla collettività degli utenti. Precisamente, si tratta di un servizio di interesse economico generale (c.d. SIEG), perché è svolto in forma imprenditoriale.

In ogni caso, i servizi di interesse economico generale (SIEG) rientrano tra i servizi di interesse generale, come risulta dalle definizioni contenute nell'art. 2, lettere h) – i) TUSP. In particolare, la lettera i) definisce «servizi di interesse economico generale» “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”.

Ciò precisato, l'art. 14, comma 1, d.lgs. 164/2000, stabilisce che: “L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico”.

Concessione del servizio di teleriscaldamento:

La società è concessionaria del servizio di TLR, con produzione di acqua calda attraverso una centrale con presenza di caldaie e cogenerazione, alimentata a gas naturale, nel territorio del Comune di Pioltello. A seguito di tale concessione ha proceduto alla realizzazione di centrale e rete di TLR di cui è proprietaria e la cui gestione è assegnata alla Controllata COGESER Servizi S.r.l.

Servizi per le controllate:

La società svolge una serie di attività anche per le tre società Controllate. A tal fine è previsto un rigoroso sistema di unbundling contabile (obbligo di separazione nella tenuta della contabilità).

L'analisi di conformità al dettato del TUSP è stata condotta anche con riferimento ai seguenti elementi:

1. Numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, art 20 comma 2 lett. b). Conforme;
2. Attività analoghe o simili ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett. d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme;
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

FARCOM srl (cod. Dir_2)

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione delle farmacie di proprietà dei comuni), art. 4 comma 2 lett. a), e il servizio risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, art. 4 comma 1.

La gestione delle farmacie Comunali:

La normativa ancora applicabile al settore delle farmacie e della loro gestione rimanda alla legge 475/1968 e all'ultima modifica del 1991 che individua le forme di gestione ai sensi della legge 142/90. Una importante conferma della configurazione del servizio farmaceutico è ribadita dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 729, con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che "la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., come tale non riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 d.lg. n. 267/2000..."

L'analisi di conformità al dettato del TUSP è stata condotta anche con riferimento ai seguenti elementi:

1. Numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, art 20 comma 2 lett. b). Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett. d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme;
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

CORE spa (cod. Dir_3)

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi; acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti, garantendo la continuità del servizio ed un costante aggiornamento tecnologico degli impianti stessi nel rispetto della normativa vigente; smaltimento di rifiuti ospedalieri, nonché di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali; gestione del verde pubblico; produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore, limitatamente a quanto prodotto dai propri impianti e/o limitatamente alle necessità dei Soci), art. 4 comma 2 lett. a), e il servizio risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, art. 4 comma 1.

La gestione del ciclo dei rifiuti e lo smaltimento degli stessi per termodistruzione:

La direttiva comunitaria 2006/123/CE recepita dall'ordinamento italiano relativa ai servizi resi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale (SIEG) e nell'includere la gestione tramite organismi partecipati individua tra i servizi quelli legati alle varie fasi della gestione dei rifiuti.

L'analisi di conformità al dettato del TUSP è stata condotta anche con riferimento ai seguenti elementi:

1. Numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, art 20 comma 2 lett. b). Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;

3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett. d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme;
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

CAP HOLDING spa (cod. Dir_4)

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione servizio idrico integrato), art. 4 comma 2 lett. a), e il servizio risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, art. 4 comma 1.

La gestione del servizio idrico integrato:

La normativa di settore è stata interessata da una serie di interventi normativi culminati da ultimo nel decreto sblocca Italia del 2014 che ha stabilito il criterio dell'unicità di gestione del servizio idrico integrato nonché dalla pronuncia referendaria che lo ha rubricato tra i servizi pubblici essenziali.

L'analisi di conformità al dettato del TUSP è stata condotta anche con riferimento ai seguenti elementi:

1. Numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, art 20 comma 2 lett. b). Conforme;
2. Attività analoghe o simili ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett. d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme;
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

RETI E SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE "INFOENERGIA" scarl (cod. Dir_5)

Nel corso del 2015, come confermato nel 2016, il Piano di razionalizzazione delle partecipate ha individuato la non indispensabilità della partecipazione come dichiarata da tutte le amministrazioni socie e desumibile nei verbali dell'organo assembleare.

Con atto n. 21 del 16 febbraio 2017 il Consiglio Comunale di Pioltello ha ratificato la liquidazione della società con una proposta di chiusura "in bonis" da parte del liquidatore agli atti comunali.

Partecipazioni di secondo livello o indirette

Come chiaramente indicato dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie, riportata in premessa, sono oggetto di ricognizione per le finalità di cui all'art 24 del TUSP esclusivamente le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'Ente stesso.

L'art. 2 lettera b) del TUSP definisce il controllo come la situazione descritta nell'art. 2359 del c.c. . Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

La Corte dei Conti nelle sue linee di indirizzo del 19 luglio u.s., in analogia con il principio contabile applicato 4/4 di cui all'art. 11-quater del DLGS 118/2011, ritiene sussistano le condizioni di "controllo" civilistico (art. 2359 del c.c.) anche in presenza di un contratto di servizio e/o di concessione tra l'Ente e la partecipata quando le stesse svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti (rilevando di fatto l'esercizio di influenza dominante).

COGESER ENERGIA srl (cod. Ind_1)

Compagine societaria: 100% COGESER spa

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (acquisto e scambio gas naturale, energia elettrica ed altri vettori), art. 4 comma 2 lett. a).

La qualificazione del servizio di interesse generale:

In seno alla Conferenza Unificata del 16/03/2017 Stato-Regioni, tra gli emendamenti condizionanti l'intesa figura il seguente: "*l) chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del TU 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995*". Nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al 175/2016 all'art. 5 tra le altre è detto: "*come richiesto dalla Conferenza unificata, si precisa che nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti*".

Quindi l'attività di vendita del gas ed e/e, in quanto regolata dall'AEEGSI (Autorità indipendente ai sensi della L. 481/1995) rientra nei servizi d'interesse generale, che dunque ben può essere svolto sia da pubblici che privati operatori e che corrisponde all'ipotesi dell'art. 4, c. 2 lett. a) del d.lgs. 175/2016 (cioè società in cui i Comuni possono partecipare).

In particolare, l'art. 22 del D.Lgs. 164/00 ("*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*"), avente per oggetto "*Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori*" stabilisce:

- al comma 1, che "tutti i clienti sono idonei";
- al comma 2, che "sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, **col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente**

a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.125.

Inoltre, ai sensi dell'art. 18, c. 3 del D.Lgs. 164/00 "L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali **e, con proprie deliberazioni, può stabilire un codice di condotta commerciale** in cui sono determinate le modalità e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi". In attuazione di tali disposizioni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato il "*Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali*", la cui versione oggi vigente è entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Ai sensi dell'art. 112 del TU EE. LL. vengono rubricati tra i servizi pubblici locali quelli rivolti a realizzare fini sociali e di sviluppo economico e civile della comunità e conseguentemente riconducibili agli interessi generali rilevati dall'art. 4. In questo senso diversi aspetti connotano l'attività di Cogeser Energia, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, orientata a tutelare interessi generali ci si riferisce all'insieme delle iniziative che la Società ha posto in atto per contribuire a creare le migliori condizioni di supporto al territorio ed in particolare alle fasce più deboli, verso le quali, grazie al consolidamento di risultati economici positivi, si sono potuti attuare, una serie di specifici interventi. Di seguito sono enucleati i più significativi:

- stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei vari Comuni per la gestione di problematiche connesse al pagamento delle bollette gas ed energia elettrica. Nel caso, ormai frequente, di difficoltà da parte dei cittadini di far fronte ai pagamenti secondo la normale cadenza temporale a causa di difficoltà connesse alla perdita del posto di lavoro o ad altre problematiche di natura economica, la Società pone in atto:
- iniziative di rateizzazione che si sostanziano in piani di pagamento che nella maggior parte dei casi non prevedono l'applicazione di interessi di mora e la concessione di tempistiche molto più favorevole rispetto a quelle previste dall'Autorità. Nell'ultimo esercizio sono state n. 191.
- Capiente fondo svalutazione crediti che ha consentito la gestione oculata di particolari situazioni degradate.
- Rata costante: possibilità di richiedere l'attivazione di un pagamento costante durante l'anno con eventuale conguaglio finale. Attivati circa n. 490 contratti.
- Bonus sociale: rappresenta una riduzione della bolletta riservata alle famiglie a basso reddito e numerose introdotto dal Governo nel 2009 e reso operativo dall'AEEGSI. Riservato ai consumi nell'abitazione di residenza, può essere richiesto dai clienti domestici ed il bonus determinato ogni anno può consentire un risparmio da un minimo di € 39 ad un massimo di € 350. Nell'ultimo esercizio la società ha erogato il bonus gas a 944 clienti per un controvalore di € 93.000.
- +Energia Assicurata: la società fornisce una polizza assicurativa gratuita, che interviene in caso di perdita del lavoro o di grave infortunio. Si interviene con il rimborso delle bollette pagate per 365 giorni (rinnovabili) e fino a € 1.500. Vi sono state n. 344 adesioni di cui n. 322 domestici e n. 12 business.

Di fatto dando una concreta risposta anche agli obiettivi strategici che si è posta AEEGSI nella Delibera 3/2015/A del 15 gennaio 2015, al capitolo "*4.3 Mitigazione della fuel poverty. è emerso che nel corso degli ultimi 5 anni oltre 2 milioni di famiglie italiane hanno almeno una volta ottenuto il cosiddetto bonus sociale, ma che molte di esse hanno successivamente deciso di non rinnovare la richiesta. Emerge infine come opportuna anche una riflessione sull'adeguatezza economica del bonus in rapporto alla spesa per l'elettricità e il gas sostenuta da queste famiglie. omissis Obiettivo strategico -*

Revisione e semplificazione del bonus elettricità e gas e sviluppo di altri strumenti ad integrazione delle politiche sociali orizzontali. –

- Recente iniziativa di ri-apertura negozi nella città in cui la società a messo a disposizione luce e gas a titolo gratuito per il periodo di apertura previsto. La stessa società ha partecipato ad uno specifico programma sul tema promosso da Regione Lombardia ed in cui la città di Pioltello è rientrata impegnandosi ad effettuare particolari sconti a coloro che decidano di riaprire l'attività commerciale in città.
- Sostituzione caldaie: la società consente di finanziare la sostituzione di caldaie sino a 35 kw rateizzando il pagamento in due anni. Il finanziamento può arrivare a € 1.500 per caldaie ordinarie ed € 2.000 per caldaie a condensazione. In tal caso perseguendo due obiettivi: agevolare chi è in difficoltà economiche; migliorare la qualità dell'ambiente. Attualmente sono state effettuate n. 238 sostituzioni di caldaie con un importo finanziato pari a € 318.710.
- Calore Sicuro - Assistenza caldaie: viene proposto ad un prezzo di costo la manutenzione della caldaia obbligatoria e la relativa prova fumi. Attivati circa 2.000 contratti.
- Sostituzione centrali termiche: la società consente di finanziare la sostituzione di centrali termiche rateizzando il pagamento sino a 5 anni per le P.IVA e sino a 7 anni per i condomini. In tal caso perseguendo due obiettivi: agevolare chi è in difficoltà economiche e/o stimolare il cambiamento; migliorare la qualità dell'ambiente. Attualmente sono state effettuate n. 23 sostituzioni con un importo finanziato pari a € 341.635.
- Comunità locale: sostegno alle iniziative culturali e sociali attraverso l'investimento in sponsorizzazioni e liberalità sul territorio. Mediamente ogni esercizio vengono investiti € 70.000 di cui € 30.000 a disposizione di scelte delle amministrazioni comunali.
- Progetto «Recupero Verde Expo 2015»: attività di recupero delle essenze piantumate presso i padiglioni allestiti per Expo 2015 e destinate ad andare perse con lo smantellamento. Ci si è fatti carico dell'attività di trasportare numerosi alberi e collocarli nei parchi e nel verde di utilità pubblica dei comuni soci e non solo.
- Web: Sono stati realizzati . 13 video e diffusi attraverso il sito della società, studiati per essere diffusi e scelti per diffondere e valorizzare le eccellenze presenti sul territorio.

L'analisi di conformità al dettato del TUSP è stata condotta anche con riferimento ai seguenti elementi:

1. Numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, art 20 comma 2 lett. b). Conforme;
2. Attività analoghe o similari ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio non superiore ad un milione di euro, art. 20 comma 2 lett. d). Conforme.
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

COGESER SERVIZI srl (cod. Ind_2)

Compagine societaria: 100% COGESER spa

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (realizzazione e conduzione impianti di teleriscaldamento, impianti fotovoltaici gestione del servizio di illuminazione pubblica, servizio energia e servizi connessi).

L'attività esercitata dalla partecipata è riconosciuta come attività di interesse generale dal TUSP all'art. 4 comma 7 come modificato dal Dlgs 100/2017 "... nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili".

L'analisi di conformità al dettato del TUSP è stata condotta anche con riferimento ai seguenti elementi:

1. Numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, art 20 comma 2 lett. b). Conforme;
2. Attività analoghe o simili ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett. d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme.
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

COGESER SERVIZI IDRICI srl (cod. Ind_3)

Compagine societaria: 100% COGESER spa

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione e organizzazione del servizio idrico integrato), art. 4 comma 2 lett. a).

La società ha concluso la gestione del servizio idrico integrato alla data del 30 giugno 2012, e conseguentemente la sua *mission*, quando il ramo d'azienda, per volontà dei soci, è stato ceduto al Gruppo CAP Holding. Da quella data la società è stata mantenuta in vita per costituire il "veicolo" per le necessità post gara ATEM4 in caso di aggiudicazione della stessa. Il procrastinarsi dei tempi di gara e l'incertezza sul risultato della stessa non hanno reso ad oggi necessario il trasferimento del ramo d'azienda "gestione distribuzione gas" da Cogeser spa. Pertanto, al prossimo 30 giugno 2018 la partecipazione sarà posta in liquidazione ovvero fusa in altra società del gruppo. Nella compilazione del modello standard nazionale per la ricognizione è stata indicata, quale futura misura di razionalizzazione, la liquidazione e si provvederà ad aggiornare il documento con la compilazione del documento periodico nel corso del 2018.

L'analisi di conformità al dettato del TUSP è stata condotta anche con riferimento ai seguenti elementi:

1. Numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, art 20 comma 2 lett. b). **NON Conforme;**
2. Attività analoghe o simili ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio non superiore ad un milione di euro, art. 20 comma 2 lett. d). Conforme.
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

AMIACQUE srl (cod. Ind_4)

Compagine societaria: 100% CAP HOLDING spa

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione del servizio idrico integrato), art. 4 comma 2 lett. a).

Vedi *supra* nota servizio idrico integrato per Cap Holding spa.

L'analisi di conformità al dettato del TUSP è stata condotta anche con riferimento ai seguenti elementi:

1. Numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, art 20 comma 2 lett. b). Conforme;
2. Attività analoghe o simili ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio precedente superiore a cinquecentomila euro, art. 20 comma 2 lett. d) (vedi art. 17 del Dlgs 100/2017). Conforme.
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

PAVIA ACQUE scarl (cod. Ind_5)

Compagine societaria: 10% CAP HOLDING spa più altri

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione del servizio idrico integrato), art. 4 comma 2 lett. a).

Vedi *supra* nota servizio idrico integrato per Cap Holding spa.

L'analisi di conformità al dettato del TUSP è stata condotta anche con riferimento ai seguenti elementi:

1. Numero di dipendenti in rapporto al numero di amministratori, art 20 comma 2 lett. b). Conforme;
2. Attività analoghe o simili ad altre partecipate del Comune, art. 20 comma 2 lett. c). Conforme;
3. Fatturato medio nel triennio non superiore ad un milione di euro, art. 20 comma 2 lett. d). Conforme.
4. Risultato negativo per quattro degli ultimi 5 esercizi, art. 20 comma 2 lett. e). Conforme.

ROCCA BRIVIO SFORZA in liquidazione srl (cod. Ind_6)

Compagine societaria: 100% CAP HOLDING spa


Società in liquidazione

TASM ROMANIA in fallimento srl (cod. Ind_7)

Compagine societaria: 100% CAP HOLDING spa

Società in liquidazione

9 GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA PARTECIPAZIONI



10 ESITO DELLA RICOGNIZIONE E PROPOSTE OPERATIVE DI REVISIONE

Alla luce della puntuale ricognizione effettuata, anche sulla scorta dei precedenti piani di razionalizzazione, secondo il portato normativo del TUSP e del quadro legislativo generale in materia si propongono le seguenti linee d'azione da intraprendere, in attesa di ulteriori interventi legislativi ovvero di piani industriali di sviluppo o delle conseguenze, con riferimento in particolare della partecipata COGESER spa, all'auspicata aggiudicazione della gara pubblica denominata ATEM4:

Mantenimento di tutte le partecipazioni di primo livello ad esclusione di:

“Reti e Sportelli per l'Energia scarl” già liquidata (delibera di CC 21/2017).

Mantenimento di tutte le partecipazioni di secondo livello ad esclusione di:

“Cogeser Servizi Idrici” con aggiornamento alla data del 30 giugno 2018 per le considerazioni espresse nella presente relazione in ordine alla descrizione della ricognizione, “Rocca Brivio Sforza srl” già in liquidazione e “TASM Romania” in fallimento.

In conclusione alla data odierna si rileva quale unica necessità ai sensi del nuovo TUSP la cessione della partecipazione in Cogeser Servizi Idrici mentre ogni altra scelta rimane nella piena discrezionalità dell'Organo di Governo dell'Ente. In questo senso ha recentemente deliberato anche la Corte dei Conti Lombardia (del. 398 del 21 dicembre 2016) rilevando la competenza assoluta del Consiglio Comunale in ordine alle decisioni sull'acquisto ovvero sul mantenimento delle quote nelle partecipate.

Il Dirigente

Allegati:

delibera di GC n. 53 del 31 marzo 2015 e relazione tecnica allegata

delibera di CP n. 33 del 31 marzo 2016 e relazione tecnica allegata